

COMUNICAZIONE AI MEDIATORI ED ALLE PARTI SULL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE DI MEDIAZIONE INTRODOTTE DAL D.M. 150/23 E SULLA SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA DEL VERBALE TELEMATICO.

In data 15/11/2023 è entrato in vigore il D.M. 150/23 che dagli artt. 28 a 34 ha indicato il metodo di calcolo delle indennità di mediazione.

Pertanto, per i procedimenti iscritti da tale data (dal proc.n. 509/23) saranno applicate le spese e le indennità come da tabelle allegate.

Si rammenta che le spese di avvio e le spese di mediazione previste dall'art. 28, commi 4 e 5, del D.M. 150/23 sono obbligatoriamente dovute da ciascuna delle parti all'avvio del procedimento ed alla adesione, salva l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Con delibera del 22/11/23 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Busto Arsizio ha stabilito, in sede di prima applicazione, l'indicazione a titolo di spese di mediazione ex art. 30, dei valori minimi di cui alla tabella contenuta nell'allegato A del D.M. 150/23, riservandosi eventuali revisioni.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.M. 150 /23, alle spese e indennità come sopra determinate saranno aggiunte le ulteriori spese per gli esborsi sostenuti dall'Organismo per la convocazione delle parti:

- PER OGNI SINGOLA RACCOMANDATA A.R. SUL TERRITORIO NAZIONALE € 9,76= (IVA INCLUSA);
- PER OGNI SINGOLA RACCOMANDATA A.R. CON DESTINAZIONE ESTERA € 13,42= (IVA INCLUSA);
- PER OGNI SINGOLA COMUNICAZIONE PEC € 0,12= (IVA INCLUSA).

Tali ulteriori somme dovranno essere versate in aggiunta alle spese ed indennità all'atto del deposito dell'istanza e dell'adesione ai sensi dell'art. 28, salvi eventuali conguagli da calcolarsi a definizione della procedura; per eventuali delucidazioni all'atto del deposito o dell'adesione si prega di contattare la segreteria.

Per le mediazioni introdotte e in corso di svolgimento sino alla data del 14/11/23 continueranno ad essere applicati i tariffari previgenti ex D.M. 180/2010, come previsto dall'art. 46, comma 1, D.M. 155/2023, pubblicati sul sito.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 bis del D.LGS. n.28/2010, così come modificato dal D.LGS 149/22 , in ipotesi di mediazione con trattazione da remoto o mista (da remoto e in presenza) il verbale che conclude il procedimento, contenente anche l'eventuale accordo, dovrà essere sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Allo stato la parte che ne è sprovvista potrà procedere all'attivazione di una firma temporanea o servirsi di quella attivata al rilascio della CIE (carta di identità elettronica) apponibile sul verbale telematico tramite gli applicativi raggiungibili a seconda del servizio prescelto.

Busto Arsizio, lì 04/12/2023.